

Ripristino regime dividendi e PEX, novità su iper-ammortamenti e Transizione 5.0

Decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38

Corporate Tax

- 01** Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX
- 02** Iper-ammortamenti: eliminazione del vincolo territoriale europeo
- 03** “Transizione 5.0”: credito d’imposta ridotto al 35%



01 *Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX*

Con l'art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il legislatore interviene nuovamente sul regime fiscale dei dividendi e della Participation Exemption (PEX), ripristinando il sistema di detassazione previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025).

La norma dispone, in particolare, la modifica degli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, accompagnata dall'abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025.

Vengono così **eliminate le condizioni restrittive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026**, che subordinavano:

- la detassazione dei dividendi percepiti da soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 TUIR), e
- l'applicazione del regime di Participation Exemption (PEX) alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (artt. 58 e 87 TUIR)

al rispetto di specifiche soglie, ossia:

- una partecipazione diretta pari ad almeno il 5% del capitale sociale, oppure
- un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.

Ripristino del regime previgente

Con l'eliminazione di tali requisiti, il D.L. 38/2026 **reintroduce il precedente sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze**, che torna quindi ad applicarsi senza vincoli dimensionali o di valore fiscale della partecipazione.

In particolare, vengono ristabilite le seguenti regole:

Per i **soggetti IRPEF** (imprenditori individuali e società di persone):

- detassazione del **60%, 50,25% o 41,86%** dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate, in funzione del periodo di formazione degli utili.

Per i **soggetti IRES**:

- detassazione nella misura del **95%** dei dividendi percepiti e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, queste ultime con riferimento alle partecipazioni in possesso dei requisiti per l'applicazione della Participation Exemption (PEX) di cui all'art. 87 del TUIR.

In sintesi, per usufruire del regime di detassazione dei dividendi e delle plusvalenze non è più richiesto né il possesso di una quota minima di partecipazione (pari al 5% del capitale sociale), né il raggiungimento di una soglia minima di valore fiscale (pari a 500.000 euro).

Regime delle ritenute

Il decreto interviene anche sul regime delle ritenute, ripristinando le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/1973.

Viene quindi nuovamente prevista l'**applicazione della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20%** sugli utili distribuiti a società non residenti nel territorio dello Stato, eliminando anche in questo caso le precedenti soglie minime di partecipazione o valore fiscale.

Decorrenza delle disposizioni

Le modifiche introdotte dal D.L. 38/2026 entrano **in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026**. La modifica normativa incide altresì sulla determinazione dell'acconto d'imposta per l'esercizio 2026 che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della L. 199/2025, avrebbe dovuto essere calcolato assumendo quale base di riferimento l'imposta relativa all'esercizio 2025 ricalcolata secondo le nuove disposizioni.

Tabella di raccordo prima e dopo il D.L. 38/2026

	Legge di bilancio 2026 (abrogata)	D.L. 38/2026 (Regime attuale)
Requisito fiscale	Quota di partecipazione ($\geq 5\%$) o valore della partecipazione (≥ 500.000 euro)	Nessun requisito minimo
Decorrenza temporale	In vigore dal 1° gennaio 2026	Efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026

02 Iper-ammortamenti: eliminazione del vincolo territoriale europeo

Disciplina

Con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 427 a 436) è stata **reintrodotta la disciplina degli iper-ammortamenti**, che prevede una **maggiorazione fino al 180%** del costo fiscalmente rilevante dei beni agevolabili.

La misura è finalizzata a sostenere la **transizione digitale** delle imprese e a incentivare gli **investimenti in beni strumentali** nuovi prodotti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo e destinati a strutture produttive situate in Italia.

Ambito temporale

Possono beneficiare dell'agevolazione gli investimenti effettuati nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028**.

Investimenti agevolabili

Rientrano nell'agevolazione:

- beni materiali e immateriali nuovi, inclusi quelli di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025
- beni materiali nuovi destinati all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo.

Requisiti

Possono accedere all'agevolazione i **soggetti titolari di reddito d'impresa** che rispettino:

- la normativa in materia di **sicurezza sul lavoro**
- gli **obblighi di versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali.

Novità e decorrenza

L'art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 abroga, con **effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026**, il comma 427 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, eliminando il vincolo relativo alla provenienza geografica dei beni.

Restano invariati gli altri requisiti previsti dalla disciplina.

Si è in attesa del decreto attuativo per la definizione delle modalità operative.

03 *“Transizione 5.0”*: credito d'imposta ridotto al 35%

Disciplina iniziale

Con l'art. 38 del D.L. 19/2024 è stato introdotto il **Piano “Transizione 5.0”**, volto a sostenere il processo di **transizione digitale ed energetica** delle imprese.

Con decreto del 6 novembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili per l'accesso al credito d'imposta.

Le imprese hanno tuttavia potuto continuare a presentare le comunicazioni preventive fino al 27 novembre 2025.

Nuova misura

L'art. 8 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 **introduce un nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese che, pur avendo presentato domanda, non hanno potuto beneficiare dell'agevolazione per esaurimento delle risorse.

Il credito è pari al **35%**:

- dell'importo originariamente richiesto
- aumentato delle spese sostenute per le certificazioni richieste.

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà alle imprese l'ammontare del credito utilizzabile.

Caratteristiche del credito

Il credito d'imposta:

- non è soggetto ai limiti ordinari di compensazione
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Anna Esposito – Partner
anna.esposito@it.andersen.com

Carlotta Selletti - Senior Associate
carlotta.selletti@it.andersen.com

ANDERSEN®

Key Contact